

Sono del 1624 varie prescrizioni per la riforma del clero romano; ai religiosi fu proibito l'uso di carrozze, a tutti gli ecclesiastici inculcato l'obbligo dell'abito talare;¹ di pari passo procedettero altre ordinanze per la riforma dei Regolari² e per il miglioramento dei costumi in Roma.³ Un decreto severo del 1625 era diretto contro gli abusi che erano invalsi circa l'elemosina delle messe.⁴ Grande attenzione fu rivolta dal pontefice al Seminario Romano.⁵ Nel 1628 egli stabilì un nuovo ordinamento per i seminari pontifici della Germania.⁶ Nel 1636 eresse un seminario speciale presso S. Pietro, destinato innanzi tutto all'educazione di chierici destinati al servizio di questa basilica.⁷

Nel 1625 Urbano VIII potè celebrare il tredicesimo anno giubilare. I preparativi cominciarono già alla fine del settembre 1624.⁸ I cardinali furono esortati il 13 novembre a porre in assetto le loro chiese titolari e ad aver cura che il personale al loro servizio

¹ Vedi * *Avviso* del 20 gennaio 1624, loc. cit., e *Anal. iuris pontif.* 1895, 168 s.

² Vedi * *Avviso* del 25 dicembre 1624, loc. cit. Proibizione di confessare in case private, vedi * *Avviso* del 19 giugno 1625, loc. cit.

³ Vedi * *Avviso* del 30 novembre 1624, loc. cit. Ordinanza contro la bigamia nel *Bull.* XIV 595 s.

⁴ Cfr. BARBIER DE MONTAULT IV 23 s. Vedi lo scritto dello stesso autore: *La question des messes sous les Papes Urbain VIII, Innocent XII et Clément XI*, Rome 1864, e CHAILLOT, *Du commerce des messes et des livres*, Parigi 1866. L'abuso del fumar tabacco nelle chiese aveva costretto nell'America spagnuola parecchi sinodi (1575, 1588 e 1589) a misure severe (cfr. MORONI LXXII, 176 s.). Essendosi propagato quest'abuso anche in Spagna, Urbano VIII, su preghiera del Capitolo di Siviglia, emise il 30 gennaio 1642 proibizione di fumare ed annasar tabacco nelle chiese della detta diocesi, sotto pena di scomunica. Come motivazione si aggiunge essergli stato riferito: « Prævus in illis partibus sumendi ore vel naribus tabacum vulgo nuncupatum usus adeo invaluit, ut utriusque sexus personae ac etiam sacerdotes et clerici tam saeculares quam regulares clericalis honestatis immemores illud passim in civitatis et dioecesis Hispalen. ecclesiis, ac quod referre pudet, etiam sacrosanctum missae sacrificium celebrando sumere lintaeque sacra foedis quae tabacum huiusmodi proicit excrementis conspurcare ecclesiasque praedictas tetro odore inficere magno cum proborum scandalo rerumque sacrarum irreverentia non reformident »; vedi *Bull.* XV 157; BENEDICT. XIV, *De synodo dioec.* lib. 10, cap. 3, n. 2 (*Opp.* XII, Bassano 1767, 7). Cfr. anche: *Der Tabak in Kultur und Geschichte*, Köln 1911; B. DUHR nelle *Abhandlungen des Görres-Gesellschaft*, Colonia 1918, 61-64.

⁵ Vedi *Bull.* XIV 79 s. e gli * *Atti della visita del « Seminario Romano »* nell'Archivio del medesimo. Cfr. *Cenni storici del Pontificio Seminario Romano*, Roma 1914, 21.

⁶ Cfr. *Ius. pontif.* I 105 s.; DUHR II 1, 624 s.

⁷ Vedi *Bull. Vat.* III 249. Cfr. CANCELLIERI, *Lettera sopra il Tarantismo* 314.

⁸ Vedi i * *Brevi ai principi cattolici*, che incominciano col 29 settembre 1624, nelle *Epist.* II, Archivio segreto pontificio. Cfr. anche l' * *Avviso* del 30 ottobre 1624, *Urb.* 1094, Biblioteca Vaticana.